



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 68

ORDINANZA REGIONALE SUL RISCHIO CALORE: QUALI ULTERIORI TUTELE PER LE ATTIVITÀ E GLI AMBIENTI DI LAVORO ANCORA NON ESPRESSAMENTE RICOMPRESI?

presentata il 6 luglio 2026 dalle consigliere Sambo e Luisetto e dai consiglieri Galeano e Trevisi

Premesso che:

- con ordinanza del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 2026, n. 58 sono state adottate disposizioni urgenti per la tutela dei lavoratori esposti al calore nei settori agricolo, florovivaistico, dei cantieri edili all'aperto e delle cave;
- con ordinanza del Presidente della Giunta regionale 1° luglio 2026, n. 71 tali tutele sono state estese ai cantieri stradali, alla logistica di piazzale, alle consegne urbane con ciclomotori o velocipedi e alla produzione del vetro artistico;
- la medesima ordinanza raccomanda, per le restanti lavorazioni all'aperto o in ambienti chiusi non climatizzati, il rispetto delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore.

Considerato che:

- l'ordinanza 71/2026 rappresenta un passo positivo, ma non garantisce tutele uniformi a tutte le categorie esposte a condizioni di caldo estremo;
- il testo attuale non richiama espressamente attività di movimentazione merci, facchinaggio e magazzino, né le aree portuali e retroportuali che presentano analoghe criticità di esposizione;
- risultano escluse le consegne effettuate a piedi o con furgoni, inclusi i servizi postali, con particolari rischi nei centri storici (a partire da Venezia) e nei territori insulari;
- per molti luoghi di lavoro al chiuso potenzialmente critici, quali siti industriali, istituti culturali, scuole e uffici postali, resta il solo rinvio generale alle Linee di indirizzo.

I sottoscritti consiglieri

interrogano la Giunta regionale

per sapere se intenda adottare ulteriori integrazioni o chiarimenti applicativi dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 1° luglio 2026, n. 71 al fine di ricomprendere espressamente nelle misure di tutela dal rischio calore anche le attività di movimentazione merci, facchinaggio, magazzino, aree portuali e retroportuali, le consegne effettuate con furgoni o a piedi, il servizio postale in tutte le sue modalità di svolgimento, nonché gli ambienti chiusi non climatizzati diversi dalla produzione del vetro artistico, con particolare attenzione ai territori insulari, alla città storica di Venezia e ai luoghi di lavoro pubblici o aperti al pubblico nei quali si registrino condizioni di rischio per la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori.
